

2. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coincestiscono rifiuti

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione sono normalizzati alle condizioni specificate al successivo punto B, nonché ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume.

2.1 Valori limite di emissione medi giornalieri

Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti.

Ai forni per cemento si applicano i valori limite totali di emissione (C) come media giornaliera di seguito individuati.

| | |
|--|-----------------------|
| a) Polveri totali ⁽¹⁾ | 30mg/m ³ |
| b) Sostanze organiche sotto forma di gas vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC) ⁽²⁾ | 10mg/m ³ |
| c) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl) | 10 mg/m ³ |
| d) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF) | 1 mg/m ³ |
| e) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂) ⁽²⁾ | 50mg/m ³ |
| f) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Per gli impianti esistenti ⁽³⁾ | 800 mg/m ³ |
| g) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Per i nuovi impianti | 500mg/m ³ |

2.2 Valori limite di emissione medi ottenuti tramite campionamento

I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punto 3 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 1 h) e punto 4 (ottenuti tramite periodo di campionamento di 8 h), riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari al 10% in volume, sono quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della "formula di miscelazione".

⁽¹⁾ Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente alle polveri totali per i forni per cemento che bruciano meno di tre tonnellate/ora di rifiuti, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissione non superiore a 50 mg/m³.

⁽²⁾ L'autorità competente può autorizzare deroghe nei casi in cui l'incenerimento dei rifiuti non dia luogo ad emissione di TOC e/o di SO₂.

⁽³⁾ I forni per cemento funzionanti e dotati di autorizzazione conforme alla normativa vigente sono considerati impianti esistenti se iniziano a coincestire rifiuti entro la data del 28 dicembre 2004. Fino al 1° gennaio 2008, l'autorità competente può concedere deroghe relativamente ai NO_x per i forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre tonnellate/ora di rifiuti, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissione non superiore a 1200 mg/m³.